

Il Tribunale amministrativo del Piemonte accoglie il ricorso presentato da Aps, Utim e Ulces, sostenuto dal Comune di Torino, da 18 tra Comuni e Consorzi gestori dei servizi socio-assistenziali, dallo Spi Cgil di Torino e da numerose associazioni in merito alle delibere regionali **45/2012 e 85/2013**. Grande soddisfazione da parte dell'Associazione " **Gruppo senza Sede** " che da anni collabora con la " **Fondazione promozione sociale di Torino** " per i diritti degli Anziani malati cronici non autosufficienti; ma soprattutto una buona notizia per le decine di migliaia di persone colpite da non autosufficienza e per le loro famiglie. Con la sentenza n. **199/2014** del 31 gennaio u.s. il Tar ha annullato le **dgr n. 14/2013 e 85/2014** , ed ha eliminato le parti più negative della delibera 45/2012. Il Tar richiamando le proprie Ordinanze **609/2012 e 141/2013**, ha confermato l'illegittimità delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile istituite dalla delibera 45/2012, confermando che queste persone hanno diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle cure senza limite di durata. Il Tar ha specificato che " **a differenza di quanto sostenuto dalla Regione, gli aspetti sanitari sono ben presenti nelle attività da erogarsi** ". In più scrivono i giudici " **il percorso sanitario strettamente ospedaliero non può essere considerato a sé stante, ma deve necessariamente di fatto confluire nel percorso continuativo di cura e riabilitazione che, in base alla legge va garantito, anche nel lungo periodo, all'anziano non autosufficiente.** Il Tribunale ha confermato (come disposto dalla dgr **45/2012**) che per i primi 30 giorni di ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie il costo totale della degenza è a carico dell'Asl nella misura del 50%, per gli ulteriori 30 giorni, il costo della retta è a carico dell'Asl nella misura del 50% con la compartecipazione di utente/Comune a copertura del restante 50% (mentre la Giunta regionale voleva imporre ai malati l'intero onere delle cure), e che la succitata compartecipazione alla spesa da parte dell'Asl e dell'utente/Comune va mantenuta anche oltre il 60esimo giorno di ricovero, " **fintanto, scrivono i giudici, che l'anziano permanga nella condizione di non autosufficienza** ". L'Organo Giudiziario ha annullato i criteri della dgr **14/2013**, per la presa in carico delle persone colpite dalla non autosufficienza, in base ai quali, anche i casi di persone colpite da patologie gravi e riconosciute come urgenti, dovevano aspettare fino a 90 giorni per l'accesso alle prestazioni previste per legge. Il Tar ha disposto l'annullamento integrale della delibera **85/2013**, cancellando le nuove tariffe introdotte e le relative dannose classificazioni, incluse quelle per i Nuclei Alzheimer temporanei e i Centri diurni per l'Alzheimer e semi-residenziali per gli assistiti. A questo riguardo, la Giunta Regionale dovrebbe non solo revocare le delibere **26/2013 e 5/2014** in base alle quali, illegittimamente, le prestazioni socio-sanitarie domiciliari non vengono più riconosciute come diritti esigibili, ma impegnarsi a garantire risorse economiche per assicurare il diritto alla salute. Trino, febbraio 2014.

Associazione culturale "Gruppo senza Sede"

Nicola Bruno